

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012**  
**80/2012/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE, SU BASE GIORNALIERA, DI CAPACITÀ CONTINUA E INTERROMPIBILE AI PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE INTERCONNESSI CON L'ESTERO**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'8 marzo 2012

### **VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- le linee guida relative ai meccanismi per l'allocazione della capacità nei gasdotti europei di ACER - Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (di seguito:) 3 agosto 2011, n. FG-2011-G-001 "Framework guidelines on capacity allocation mechanisms for the European gas transmission network" (di seguito CAM Framework guidelines).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni e la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio e che definisca gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento;
- l'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che i gestori dei gasdotti interconnessi con reti appartenenti ad altri Stati membri adottino modalità di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse e promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale e l'assegnazione congiunta delle capacità transfrontaliere;
- con la deliberazione 137/02 l'Autorità ha definito la disciplina per l'accesso al servizio di trasporto del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete e, con la deliberazione 75/03, ha approvato, per quanto di competenza, il codice di trasporto di Snam Rete Gas;
- in base alle disposizioni contenute nel regolamento 715/2009/CE, le imprese di trasporto sono tenute ad offrire servizi di trasporto continui ed interrompibili e, nel caso di congestione contrattuale, a rendere disponibile, almeno ciascun giorno per il successivo e su base interrompibile, la capacità di trasporto non utilizzata;
- l'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione 137/02 prevede, in coerenza con il principio di cui al precedente alinea, che l'impresa di trasporto renda disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità che risultasse non assegnata;
- tale disposizione, che è stata finora recepita nel codice di trasporto di Snam Rete Gas esclusivamente con riferimento ad allocazioni su base mensile, non ha ancora trovato pratica attuazione presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, in quanto i casi di congestione contrattuale che si sono finora verificati hanno riguardato esclusivamente la disponibilità di capacità a monte della rete di trasporto nazionale;
- le CAM Framework guidelines dell'ACER, che costituiscono il documento di riferimento per la predisposizione, da parte dell'associazione europea dei trasportatori di gas (di seguito: ENTSOG), del codice di rete europeo in materia di allocazione della capacità transfrontaliera, prevedono che i trasportatori europei, che gestiscono sistemi interconnessi, debbano cooperare al fine di allocare congiuntamente capacità ad ogni punto di interconnessione;
- la proposta di codice di rete europeo, predisposta da parte di ENTSOG, prevede l'offerta su base giornaliera di capacità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la disponibilità di un prodotto di capacità giornaliera, ancorché su base interrompibile, è funzionale allo sviluppo del mercato interno europeo del gas

tanto più quanto esso è reso fruibile attraverso una gestione coordinata tra i trasportatori interconnessi delle modalità di allocazione e interruzione;

- la gestione coordinata, di cui al precedente punto, richiede la definizione, da parte delle autorità di regolazione interessate, di criteri condivisi per il suo svolgimento, per arrivare all'allocazione congiunta della capacità di trasporto tra i diversi hub europei;
- l'articolo 43, della direttiva 2009/73/CE, prevede obblighi di consultazione e cooperazione fra le autorità di regolamentazione per l'esercizio delle competenze loro conferite, ai fini della regolamentazione delle questioni transfrontaliere;
- nell'ambito dell'iniziativa regionale Sud-sud est Europa, l'Autorità e l'autorità di regolazione austriaca, a guida della regione, hanno promosso la realizzazione di un progetto pilota nel punto di interconnessione Tarvisio-Arnoldstein per consentire un'allocazione concorsuale congiunta di diritti di capacità su base interrompibile tra l'hub italiano PSV e l'hub austriaco di Baumgarten, secondo i principi espressi dalle linee guida di ACER sull'allocazione della capacità nei gasdotti internazionali;
- risulta che l'operatore della rete di trasporto TAG ha autonomamente istituito una procedura d'asta per rendere disponibile, al punto di interconnessione di Tarvisio, capacità giornaliera su base interrompibile;
- l'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento di capacità di trasporto comporta la definizione di modalità di gestione dei relativi proventi.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento finalizzato a integrare le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili, almeno su base interrompibile presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, le capacità conferite e non utilizzate, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e con la loro prospettata evoluzione;
- prevedere, in considerazione della necessità di sviluppare modalità di coordinamento tra imprese di trasporto che, nell'ambito del procedimento, di cui al precedente alinea, possano essere adottate anche misure temporanee e limitate ad un singolo punto di entrata interconnesso con l'estero, al fine di effettuare fasi di sperimentazione, da adattare successivamente in base alla effettiva evoluzione della regolazione
- operare, nell'alveo della direttiva 2009/73/CE e del regolamento 715/2009, riportando ad una cooperazione fra autorità di regolazione e pertanto promuovendo la gestione di tali iniziative nell'ambito delle direttive e dei regolamenti

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati ad integrare le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono giornalmente disponibili, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, le capacità conferite e

- non utilizzate, in linea con le disposizioni comunitarie in materia e con la loro prospettata evoluzione;
2. di prevedere che, nell'ambito di questo procedimento, possano essere adottate anche misure temporanee e transitorie limitate a singoli punti di entrata, al fine di consentire un efficace coordinamento tra i sistemi interconnessi e la sperimentazione di soluzioni implementative;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di:
    - a. acquisire gli elementi conoscitivi ritenuti utili al procedimento, di cui al punto 1, anche richiedendo all'impresa maggiore di trasporto la definizione, ove necessario in coordinamento con le imprese di trasporto che gestiscono sistemi di trasporto interconnessi, di proposte di modalità operative per la gestione integrata della capacità ai punti di entrata interconnessi con l'estero;
    - b. supportare il Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione per le connesse attività nell'ambito della cooperazione con le autorità di regolazione interessate, ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE.
  6. di trasmettere il presente provvedimento alle autorità di regolazione interessate;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);

8 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*